


Il quadro giuridico sul contrasto alla tratta ai fini di prostituzione e sulla protezione delle vittime.

L'accesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale



# Gli obblighi degli Stati contro la tratta di esseri umani

Contrasto al fenomeno  
(Prosecution)


Prevenzione  
(Prevention)

Protezione delle  
vittime (Protection)

Identificazione

Assistenza

Inclusione



# Le fonti nel contesto internazionale

- Convenzione delle NU contro la criminalità organizzata transnazionale (Palermo, dicembre 2000)  
Protocolli addizionali
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (Varsavia 16.05.2005)

# Protocollo ONU

## Definizione

Il **reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitare o accogliere** persone **tramite** l'impiego o la minaccia dell'impiego della forza o di altre **forme di coercizione**, di rapimento, di frode, inganno, abuso di potere o di posizioni di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha l'autorità sull'altra **a scopo di sfruttamento**.

Questo comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale il lavoro o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi.

- Irrilevanza del consenso ai fini della sussistenza del reato ove siano stati utilizzati quei metodi coercitivi
- Se la vittima è minore vi è tratta anche senza l'utilizzo di metodi di coercizione

# Protocollo ONU

## Le misure di protezione

- **Penalizzazione:** Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per conferire carattere di reato alla condotta
- **Prevenzione:** Ogni Stato Parte stabiliscono politiche per la prevenzione
- **Protezione delle vittime:** Ogni Stato parte deve assicurare:
  - la tutela della riservatezza e identità delle vittime
  - l'adozione di misure volte al recupero fisico, psicologico e sociale fornendo:
    - alloggio adeguato,
    - consulenza e informazioni sui diritti,
    - assistenza medica, psicologica e materiale,
    - opportunità di impiego

# Convenzione del Consiglio d'Europa

Obbligo a carico degli Stati di realizzare un efficace sistema di contrasto alla tratta attraverso meccanismi di protezione alle vittime secondo un approccio fondato sui diritti umani e sul principio di non discriminazione

Introduzione di un sistema integrato di assistenza alle vittime attraverso misure per la tutela dei dati personali, permessi di soggiorno speciali, ammissione al gratuito patrocinio, costituzione di un fondo per le vittime

- Identificazione delle vittime e presunzione della minore età
- Periodo di riflessione
- Permesso di soggiorno (doppio binario)
- Clausola di non punibilità
- Protezione delle vittime, dei testimoni e dei membri della famiglia

# Le direttive europee

## **Direttiva UE 2004/81**

Sul titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime di tratta o coinvolti in azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti

## **Direttiva UE 2011/36**

Concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime



## La direttiva “Tratta” - 2011/36

- Definizione di tratta sulla scorta della Convenzione ONU e precisazione del concetto di “posizione di vulnerabilità”
- Mancato esercizio dell'azione penale in favore delle vittime e imposizione di pene severe per gli autori
- Tutela delle vittime nelle indagini e nei procedimenti penali
- Imposizione di misure per l'assistenza e il sostegno alle vittime (non necessarietà della collaborazione; meccanismi di rapida identificazione; informazioni alle vittime)
- Presunzione della minore età della vittima e predisposizione di azioni specifiche per la protezione e assistenza delle vittime minorenni;
- Obbligo a carico degli Stati di consentire alle vittime accesso ai sistemi di risarcimento;
- Predisposizione di misure per la prevenzione, tra cui formazione regolare dei funzionari che possono entrare in contatto con le vittime

# La normativa italiana

## **Sotto il profilo repressivo:**

- Artt. 600 601 602 c.p.  
(L. 228/03 mod dal D.Lgs. n. 24 4 marzo 2014)
- Art. 3 L. 75/58

## **Dal punto di vista delle vittime:**

- Art. 18 D.Lgs. 286/98
- Art. 13 L. 228/03
- D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 24

# Art. 18 D.Lgs. 286/98

## Le misure di protezione sociale ed il permesso di soggiorno

Quando, nell'ambito di procedimenti penali per i reati di cui all'art. 3 L. 75/58 e 380 cpp o nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali,

sono accertate situazioni di **violenza o grave sfruttamento** nei confronti di uno straniero

E

emergano **concreti pericoli** per la sua incolumità per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti dell'associazione o delle dichiarazioni rese nel procedimento penale **può essere rilasciato uno speciale permesso di soggiorno** per consentire allo straniero di sottrarsi ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e consentirgli di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale.

## **D.Lgs. 24/14 di recepimento della direttiva tratta**

Art. 4 Minori stranieri non accompagnati vittime di tratta – presunzione di minore età e previsione di un DPCM per la determinazione dell'età secondo una procedura multidisciplinare

Art. 6 Diritto di indennizzo – €1.500,00 a carico del Fondo anti-tratta previa richiesta da presentare entro 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna dopo aver esperito le procedure esecutive

Art. 8 Previsione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale

Art. 9 – Previsione di un DPCM per l'approvazione del Piano nazionale di azione contro la tratta

Art. 10 – Disposizioni di rinvio per il coordinamento con il sistema asilo. Introduzione dell'art. 32 comma 3bis D.Lgs. 25/08

# Le vittime di tratta e la protezione internazionale

## Le fonti nel contesto internazionale

- Convenzione di Ginevra 1951

*È rifugiato chi, temendo a ragione di essere perseguitato per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova fuori dal paese del quale è cittadino, e non può o, per tale timore, non vuole avvalersi della protezione di questo paese; oppure, non avendo una cittadinanza ed essendo fuori dal paese della sua abituale residenza a causa di questi eventi, non può o per paura non vuole ritornarvi*

- Clausole di salvaguardia (Art. 14 Protocollo NU sul trafficking e Art. 40 Convenzione del Consiglio d'Europa contro la tratta di persone)

Linee Guida UNHCR su “L’applicazione dell’articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiato e alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta”

## Linee guida UNHCR - 2006

### “L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta”

Le vittime di tratta possono essere considerate rifugiate purchè siano soddisfatti tutti gli elementi contenuti nella definizione fornita dalla Convenzione di Ginevra del 1951

- Fondato timore di persecuzione
- Agenti di persecuzione
- Luogo di persecuzione («sur place»)
- Nesso causale (per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale, opinioni politiche)

# Le norme dell'Unione Europea e dell'ordinamento nazionale

Direttiva Qualifiche 2011/95,  
art. 20 par. 3



D.Lgs. 18/14:  
modifica art. 19  
co. 2 D.Lgs. 251/07

Direttiva Accoglienza 2013/33  
Art. 21



D.Lgs. 142/15 art. 17

Direttiva Tratta 2011/36  
Art. 11



D.Lgs. 24/14 art. 10

# Art. 10 D.Lgs. 24/14

1. Le Amministrazioni che si occupano di tutela e assistenza delle vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di asilo individuano misure di **coordinamento** tra le attività istituzionali di rispettiva competenza, anche al fine di determinare meccanismi di rinvio, qualora necessario, tra i due sistemi di tutela
2. Nelle ipotesi di cui al co. 1 dell'art. 18 D.Lgs. 286/98 allo straniero sono fornite **adeguate informazioni**, in lingua a lui comprensibile, in ordine alle disposizioni di cui al predetto comma 1 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, informazioni sulla possibilità di ottenere la protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. 251/07.
3. Introduzione comma 3bis art. 32 D.Lgs. 25/08: “**La Commissione territoriale trasmette altresì gli atti al Questore** per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale”.



## L'identificazione delle vittime di tratta nel contesto della protezione internazionale e il sistema di referral

Buone prassi volte a favorire la corretta identificazione delle vittime di tratta nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale anche grazie a sistemi di Referral tra le Commissioni Territoriali e gli enti anti-tratta che operano sul territorio

Protocolli d'intesa  
(Torino, Milano, Gorizia, Salerno)

Il progetto della Commissione Nazionale e UNHCR

# Il procedimento

- Se emergono indicatori viene fornita al/la richiedente asilo l'informazione sui diritti delle vittime di tratta e presentata la possibilità di parlare con personale anti tratta specializzato
- Acquisizione del consenso e segnalazione all'ente anti-tratta del territorio
- Sospensione procedura
- Colloqui presso la Commissione o fuori a seconda del caso e delle esigenze del territorio
- Eventuale accesso al programma ex art. 18 D.Lgs. 286/98
- Acquisizione della relazione ente anti-tratta
- Decisione

## Le criticità

- Le peculiarità dei contesti e la casistica dei r.a. potenziali vittime di tratta
- la difficoltà nell'acquisizione di fiducia da parte delle potenziali vittime di tratta
- Le difficoltà di coordinamento con gli enti anti-tratta
- l'assenza di posti disponibili nelle accoglienze del circuito anti tratta
- la necessità di formazione sul tema di tutti i soggetti coinvolti al fine di favorire la precoce identificazione delle vittime di tratta
- L'interpretazione dell'art. 32 co. 3bis D.Lgs. 25/08

## Le sfide per il prossimo futuro

- Misure efficaci per una precoce identificazione delle vittime e un sistema di referral in tutte le fasi (dallo sbarco alla fase successiva del procedimento in Commissione)
- Sviluppare migliori metodologie per l'identificazione dei target meno conosciuti
- Coordinamento delle Istituzioni
- Implementazione del comma 2 art. 10 D.Lgs. 24/14
- Maggiori finanziamenti per il sistema anti tratta